



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016
d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1

Il Presidente della Regione

Reitera parziale intesa ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";



REGIONE SICILIANA

2

- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i cui termini di validità scadono il 30 novembre 2016;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che reitera la ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Vista** la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, **l'articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"; **l'articolo 178** (Principi) secondo cui: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni



REGIONE SICILIANA

ambientali”; l’articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima Regione

Visto in particolare, l’art.1, comma 2, dell’ O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Considerato che il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia *ex* O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell’ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato che i Comuni sono gli ultimi responsabili della continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali, che deve essere assicurato secondo le modalità previste dalla legge;

3



REGIONE SICILIANA

Vista la nota n. 0008495 del 31 maggio 2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente formalizza le condizioni di formulazione dell'Intesa del Ministro alla emananda ordinanza ai sensi dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare "(...), l'intesa che in questa sede si ritiene possa essere concessa ex art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 dovrà ritenersi risolutivamente condizionata al compiersi dei seguenti adempimenti da parte della Regione siciliana: a) fornire, entro 7 giorni dall'emissione dell'ordinanza, un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio, con indicazione dei titoli autorizzativi e del loro effettivo funzionamento (quantità in t/giorno e in t/mese per ogni tipologia di rifiuti trattati, stoccati (t), recuperati e smaltiti in t/anno con riferimento al 2015, i turni giornalieri di funzionamento nonché il funzionamento eventuale nei giorni di fine settimana) indicando nello specifico le motivazioni dell'eventuale impossibilità, anche parziale, all'utilizzo; b) presentare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un programma dettagliato che, in linea con quanto previsto dalla pianificazione regionale, contenga i cronoprogrammi per la realizzazione degli impianti necessari a garantire l'attuazione del principio di prossimità e di autosufficienza, le risorse economiche preventivate e lo stato delle autorizzazioni, redatto tenendo in considerazione anche lo schema di DPCM adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 — il cui procedimento è in corso di definizione — che stima per la Regione Siciliana un fabbisogno di incenerimento pari a 700.000 tonnellate all'anno; c) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un piano operativo, comprensivo di un crono-programma (GANNT), con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di incremento di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei RUR. Tale GANNT dovrà anche contenere le previsioni di attivazione degli impianti già programmati e in corso di realizzazione o per i quali sono ancora aperte le procedure amministrative di autorizzazione; d) rispettare il cronoprogramma di cui al punto precedente, e comunque raggiungere, allo scadere, del primo trimestre, un incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA relativo all'anno 2015, verificato anche con i dati dell'ARPA regionale, e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali. e) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, la proiezione dei tempi e delle attività necessarie a determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del d.lgs. 152 del 2006; f) attivarsi con solerzia al fine di addivenire alla riorganizzazione della governance regionale di settore, in ottemperanza delle diffide governative ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione, del 7 agosto 2015, procedendo — entro il 15 giugno — alla approvazione in Giunta e alla conseguente presentazione in ARS di un apposito disegno di legge nell'ambito delle procedure di urgenza di cui all'articolo 136 del regolamento dell'assemblea regionale. I contenuti del disegno di legge dovranno individuare ambiti territoriali di affidamento preferibilmente di dimensione ultraprovinciale, e comunque in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità del personale del settore le quali — pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali — garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa; g) condividere con il Ministero e porre in essere, nelle more dell'implementazione della nuova governance regionale, tutte le azioni necessarie per l'immediato innalzamento dei livelli di raccolta differenziata e il raggiungimento degli obiettivi di legge nazionali di cui agli articoli 181 e 205 del decreto legislativo 152 del 2006; h) procedere, entro il 30 ottobre, alla introduzione



REGIONE SICILIANA

nell'ordinamento regionale della c.d. "ecotassa" sul conferimento in discarica dei rifiuti così come presentata dal Governo regionale; i) introdurre nell'ordinamento regionale meccanismi volti al recupero delle somme dovute dai comuni — quali apposite trattenute a valere sui trasferimenti nei confronti di questi ultimi — per lo smaltimento dei rifiuti che avvenga con modalità differenti da quelle dell'ordinaria destinazione in discarica nel territorio regionale, in ragione dell'intervento regionale nella stipula dell'accordo ed eventualmente nella intestazione della titolarità dei rifiuti in questione; j) predisporre, entro il 15 settembre, tutte le forme di contrasto all'evasione al pagamento della TARI nella disponibilità della competenza regionale, disponendo in particolare il blocco dei trasferimenti regionali per quei comuni nei quali non si riuscissero a raggiungere predeterminati standard di adempimento. A tal fine la Regione effettua una ricognizione delle imposte dovute ed effettivamente riscosse da parte dei Comuni; k) istituire, entro il 30 agosto, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti; l) stipulare, entro 30 giorni dalla adozione dell'ordinanza, specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'invio fuori Regione dei rifiuti — che devono concludersi comunque entro il 30 agosto — in modo tale da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto dell'ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti”;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Ritenuto che lo strumento della ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per disporre in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici derogando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016, in particolare in ordine alle procedure di scelta del contraente e selezione dell'offerta, poiché queste ultime costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano dei principi del diritto dell'Unione Europea e, quindi, sono sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili ed urgenti;

Considerato che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono in nessun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale la quale è comunque obbligata a darsi un'adeguata programmazione, a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza, un rapporto di appalto e ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un servizio pubblico;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

5



REGIONE SICILIANA

Considerato che nel citato Piano stralcio si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che a seguito del presente provvedimento dovrà essere verificato e riadeguato;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2016;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte



REGIONE SICILIANA

all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quale presso le discariche ad oggi autorizzate;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di ambiti ottimali tendenzialmente di livello ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione d'ambito da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa statale;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Rilevato che relativamente all'impiantistica regionale, ed in particolare relativamente all'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini e a quello sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) – rispettivamente gestiti dalla SiculoTrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A – si è provveduto ad emettere un numero di ordinanze contingibili e urgenti i cui termini di reitera sono superiori a quelli previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo è subordinato alla verifica che gli stessi siano stati trattati e che siano conformi ai criteri di accettabilità in discarica dettati dal DM 27/9/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'iter istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel



REGIONE SICILIANA

Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014;

8

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle "(...) verifiche delle stabilità dei pendii per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più svantaggiose", emerge come, "(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l'abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...)";

Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant'Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;

Visto inoltre l'appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto dal gestore per l'annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la ordinanza del C.G.A. con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa dal TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015;

Considerato che l'esito del contenzioso in sede amministrativa determina comunque in via minimale e provvisoria la riconferma dell'efficacia del D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che assicurerebbe comunque una capacità residuale di conferimento di rifiuti indifferenziati;

Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario procedere ad una definitiva chiusura della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);



REGIONE SICILIANA

Ritenuto nelle more della definitiva chiusura della discarica, essenziale procedere ad avviare allo smaltimento a discarica esclusivamente della frazione secca c.d. sopravaglio proveniente dal trattamento meccanico effettuato presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il parere tecnico-sanitario espresso dall'ASP di Catania con nota prot. n. 121754/DP del 30 novembre 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;

Visto il parere tecnico-sanitario espresso congiuntamente dall'ARPA ST di Catania e ST di Siracusa con nota prot. n. 76980 del 30 novembre 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;

Preso atto che in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana sono stati autorizzati altri impianti mobili di biostabilizzazione che hanno consentito di trattare la totalità dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti presso gli impianti di smaltimento;

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse province del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quale pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di trattare presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Visto il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);



REGIONE SICILIANA

10

- Visto** DDG n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;
- Vista** la richiesta di modifica sostanziale dell'impianto di smaltimento per la realizzazione di nuove volumetrie presentata dalla Sicula trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 relativo ad incremento di 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;
- Visto** il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimento di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;
- Visto** la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento *ex art. 29*, riscontrate le osservazioni rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;
- Considerato** che il recitato parere *ex art. 29* del D.Lgs n. 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;
- Considerato** che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* del D.Lgs n. 152/06 rilasciata per



REGIONE SICILIANA

la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio 1 VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale "(...) *non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ambito extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale*";

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Considerato che occorre procedere alla reitera, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla OIKOS S.p.A. e dalla Sicula Trasporti S.p.A.;

Ritenuto che tali speciali forme di gestione dovranno essere comunque attivate nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;



REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;*

Visto in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) *“(...) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell'attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza”;*

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);



REGIONE SICILIANA

Visto il comma 11 dell'articolo 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006 il quale prevede che fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame/rinnovo dell'autorizzazione, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiritù nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiritù nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che, al fine poter fare ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento fermo restando il trattamento meccanico biologico dei rifiuti preventivo allo smaltimento in discarica;



REGIONE SICILIANA

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all’emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l’attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell’intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell’attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall’eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell’ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Visto l’art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*;

Considerato che ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 spetta alla Pubblica Amministrazione organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo i criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio ed il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

Tenuto conto degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato l’art. 198 del D.LGs. n. 152/2006 in forza del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell’ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l’altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

Considerato che l’ordinamento giuridico vigente, ed in particolare la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la

Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016
 Reiterata intesa ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

condotta contesta non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;

Considerato che l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 C.p. e degli articoli 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;

Ritenuto opportuno segnalare che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della Legge n. 689/1981;

Vista la nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la quale sono state dettate alcune prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visto che la direttiva 2008/98/UE stabilisce che *“gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica”* e che come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, *“il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1 - Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana”* e ancora *“...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...”*;

Considerato che prima di essere avviati allo smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a idoneo trattamento pertanto la frazione organica di sottovaglio proveniente dalla tritovagliatura, potrà essere conferita in discarica, solo dopo un trattamento di biostabilizzazione minimo di 15 giorni, al quale potrà essere assegnato il codice CER 190501 quale rifiuto prodotto dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi urbani non destinato al compost, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica. Tale requisito, è ritenuto soddisfatto da un'accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50%, o in casi



REGIONE SICILIANA

particolari secondo diverse prescrizioni dettate dall'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente;

16

Vista la nota prot. n. 50878 del 30 novembre 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso la bozza di ordinanza con la quale il Presidente della Regione Siciliana disporrà sulla speciale forma di gestione nel territorio siciliano contenente le prescrizioni individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota prot. n. 51097 del 1 dicembre 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a seguito delle modifiche richieste, ha condiviso la bozza definitiva dell'ordinanza in argomento predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che è essenziale procedere ad una parziale reiteratione degli effetti di cui all'ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 al fine di evitare che possa venirsi a determinare una interruzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nelle more che si definisca l'impiantistica regionale prevista nel piano stralcio dell'impiantistica regionale allegato alla ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Vista l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilasciata con nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 in via condizionata rispetto all'adempimento di alcune attività ivi elencate;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26172/GAB del 1 dicembre 2016 e tenuto conto degli adempimenti che la stessa pone quale requisito per la concessione della stessa;

ORDINA

Articolo 1

(Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per



REGIONE SICILIANA

il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30 maggio 2017.

Articolo 2

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Siculatrascporti S.r.l.)

1. La Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per i seguenti aspetti dovrà effettuare i seguenti adempimenti, non qualificabili alla stregua di modifiche sostanziali al progetto ai sensi dell'art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, in deroga alle prescrizioni del decreto AIA, DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011:

17

- a) all'utilizzo di tutte le aie dell'impianto di trattamento biologico per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dagli impianti di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, prima del loro conferimento in discarica;
- b) garantire, all'atto del carico di ogni singola aia e per tutti i cicli di trattamento, il valore ottimale di densità apparente del rifiuto che non dovrà mai essere superiore a 0,7 ton/mc;
- c) effettuare la registrazione giornaliera del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione nonché della frazione organica stabilizzata in uscita. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi a ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, quantità totale mensile di rifiuti in ingresso e uscita dal trattamento biologico, nonché ogni altra determinazione utile ad accertare la corretta conduzione del processo di stabilizzazione, quali portata di aria alimentata, temperature rilevate, concentrazione di ossigeno, umidità, etc.);
- d) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali della discarica sita nel Comune di Catania e gestita dalla Sicula trasporti S.r.l. in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e adottare specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, riducendo la presenza di percolato nel bacino di abbancamento dei rifiuti anche mediante la previsione di modalità di aspirazione in continuo, e provvedendo alla efficace copertura giornaliera dei rifiuti con strati di materiali minerali di bassa permeabilità e di spessore adeguato, evitando l'utilizzazione dello stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione;
- e) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta



REGIONE SICILIANA

rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Sicula Trasporti S.p.A, per quanto riguarda il proprio impianto di biostabilizzazione, potrà operare in deroga ai quantitativi annui del decreto AIA, DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011, ferme restando le condizioni di cui al comma 1.
3. La Sicula Trasporti S.p.A. dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.
4. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 3

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. La OIKOS S.p.A. dovrà, in deroga al decreto AIA n. 221/2009, mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, da valutare su base settimanale quantità da compensare secondo medie settimanali. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli standard di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.
2. La OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, dovrà continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisite dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.
3. Alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia dovrà essere conferita esclusivamente la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a tritovagliatura presso altri impianti di smaltimento, nelle more che il soggetto gestore OIKOS S.p.A. provveda autonomamente avviando un progetto di inertizzazione della frazione organica dei rifiuti e di tritovagliatura in altro sito idoneo.



REGIONE SICILIANA

4. Sulla base di quanto previsto al comma precedente il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con successiva disposizione attuativa, dovrà disciplinare le modalità e i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni che attualmente conferiscono i propri rifiuti presso la discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) disponendo invece il conferimento presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma.

5. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

19

Articolo 4

(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato)

1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale dovranno attivare tutte le azioni necessarie per limitare il conferimento in discarica della c.d. frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e inoltre dovranno attivare progetti di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti al fine di renderli idonei al conferimento in discarica.

2. In riferimento a quanto previsto al comma precedente potranno essere valutati anche progetti per il recupero ambientale delle aree di cave dismesse al fine di un risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, ovvero ai fini della sistemazione idrogeologica del terreno, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti. Dovrà comunque essere garantito in questi casi il rispetto di tutti i limiti del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. eseguito secondo le modalità indicate nel medesimo Allegato 3.

3. I rifiuti indifferenziati (cosiddetti RUR) prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili). Pertanto i gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno – ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteria di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) – destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo trattamento di biostabilizzazione con il codice CER 190501, per un tempo pari ad almeno 15 giorni. I processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della menzionata lettera a) dell'asterisco della tabella 5, nonché della prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021. Tale requisito, salvo quanto previsto al comma 5, è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDPA almeno pari al 50%.



REGIONE SICILIANA

20

4. In alternativa, dovranno operare in modo da rispettare il valore di IRDP previsto lettera g) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.

5. Le attività atte a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore o in caso di prima applicazione, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di sperimentazione concordato con l'ARPA atto a definire le condizioni operative per le quali l'impianto potrà operare. Il piano di sperimentazione dovrà preliminarmente accertare il valore di IRDP dei rifiuti derivanti dal trattamento biologico corrispondente ad un abbattimento pari almeno al 50%. In casi particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente.

Articolo 5

(Altri adempimenti straordinari)

1. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni ivi contenute afferenti le procedure VIA ed A.I.A. relative all'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale. L'iter amministrativo deve seguire l'ordine cronologico nelle richieste inoltrate e la verifica della correttezza della documentazione depositata al fine di consentire la chiusura del procedimento, indipendentemente dall'esito, entro i termini prima stabiliti.

2. Il Presidente della Regione procede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce del DPCM 10 agosto 2016 redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della Regione siciliana.

3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità predispone un piano di azione per la riscossione della TARI da parte dei Comuni, anche prevedendo, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la nomina di commissari *ad acta* per la riscossione della TARI stessa. In uno agli adempimenti previsti nella nota di intesa prot. n. 26172 del 1 dicembre 2016.

Articolo 6

(Monitoraggio e Tutoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare-Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento monitorerà le attività poste in essere dalla Regione in attuazione della presente ordinanza, nonché il rispetto – in collaborazione con ANAC per quanto di competenza, ed in particolare con riferimento agli aspetti concernenti la predisposizione e lo svolgimento delle procedure



REGIONE SICILIANA

ad evidenza pubblica necessarie e la riforma della *governance* regionale della gestione dei rifiuti – delle condizioni cui è vincolato il rilascio dell'intesa ministeriale in base alla nota prot. n. 26172 del 1 dicembre 2016.

2. Nello spirito di leale e corretta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni il Ministero è impegnato a garantire le opportune attività di supporto e tutoraggio per l'adempimento degli impegni di cui alla presente ordinanza.

3. In caso di inadempienza rispetto alle condizioni di cui alla nota prot. n. 26172 del 1 dicembre 2016 è facoltà del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dichiarare l'immediata decadenza dell'Intesa alla presente Ordinanza anche prima della decadenza trimestrale successiva.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alle Prefetture della Regione Siciliana,
- All'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,
- alle ASP di tutte le province,
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,



REGIONE SICILIANA

- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ed al Capo Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali
- Ai Gestori IPPC OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA.
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

22

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

PROT. N° 51102 DEL 1 DICEMBRE 2016

VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO

*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0026172/GAB del 01/12/2016
Ufficio di Gabinetto

Al Presidente della Regione Siciliana

On. Rosario Crocetta

Palazzo d'Orleans

Piazza Indipendenza, 21

90129 Palermo

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Con la nota prot. n. 50128 del 25 novembre 2016, il Direttore Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Sua Regione, nel trasmettere la relazione conclusiva di monitoraggio delle attività poste in essere per effetto dell'Ordinanza n. 5/RIF da Lei emanata lo scorso 7 giugno, ha richiesto l'emissione di una nuova ordinanza contenente la reiteratione parziale delle disposizioni contenute nella richiamata Ordinanza n. 5/RIF adottata con l'intesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

A tal fine, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Sua Regione ha trasmesso, via pec con nota odierna prot. n. 51097 alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (protocollata in ingresso in pari data con prot. n. 17718), uno schema di ordinanza contenente le disposizioni necessarie a garantire la gestione dei rifiuti nel territorio regionale.


Considerato che tale schema si configura quale reiteratione parziale dell'Ordinanza n. 5/RIF in quanto tiene conto delle azioni poste in essere dalla Regione in questi mesi, in esito all'istruttoria condotta dalla Direzione Generale competente, con la presente rilascio

l'intesa sulla predetta ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il perdurare degli effetti dell'intesa da me rilasciata deve tuttavia ritenersi subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- a) intraprendere, entro 30 giorni dalla sua adozione, tutte le iniziative necessarie all'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani quali almeno carta, plastica, vetro e metalli;
- b) elaborare e trasmettere, entro 30 giorni dalla sua adozione, le nuove proposte progettuali da inserire nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione stessa e il Conai in data 29 dicembre 2010, al fine di darne immediata attuazione;
- c) prendere contatti con il Conai, entro 10 giorni dall'adozione dell'ordinanza, per rendere operativo il comma 13, dell'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 visto che nel territorio regionale non sono ancora raggiunti gli obiettivi fissati di riciclaggio e recupero degli imballaggi al fine di individuare, forme di incentivo alla raccolta e favorire il monitoraggio dei risultati ottenuti;
- d) presentare, entro 10 giorni dall'adozione dell'ordinanza, un quadro esaustivo dello stato di avanzamento dei 40 interventi finanziati a valere sulle risorse premiali del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), specificamente dedicati all'obiettivo S08 di potenziamento della raccolta differenziata;
- e) attivare immediatamente il catasto dei rifiuti regionale di cui all'articolo 189, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 prevedendo che i comuni trasmettano i dati con tempi compatibili con le verifiche degli obiettivi;
- f) attivarsi affinché il disegno di legge approvato dalla Giunta di riorganizzazione della *governance* sia in discussione in aula per il 10 gennaio 2017;
- g) istituire, entro 15 giorni dell'adozione dell'ordinanza, un tavolo tecnico composto dalla Regione, dall'ARPA e dai responsabili degli impianti per definire le procedure standard per il monitoraggio e lo svolgimento dei controlli e per la risoluzione delle eventuali criticità;

- h) al primo avvio, e comunque per tutti gli impianti mobili attivati a seguito dell'ordinanza n.5/Rif, per tutta la fase di start-up fino alla messa a regime, comunque per un periodo non superiore a 8 settimane, predisporre un piano di sperimentazione concordato con i gestori degli impianti e con l'ARPA, atto a definire le condizioni operative per le quali l'impianto potrà rispettare i requisiti di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza; in tale periodo saranno ritenuti accettabili anche valori superiori alle previsioni di cui al citato articolo, purché il rifiuto sia stato, comunque, sottoposto a un trattamento biologico aerobico di durata pari, almeno, a 15 giorni;
- i) prevedere l'avvio di procedure di gara per l'invio dei rifiuti in impianti di trattamento fuori dal territorio regionale.

Giuseppe Galati



Oggetto: Ordinanza Attuativa n. 90 del 28/10/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Richiesta parere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di reiterare gli effetti degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 limitatamente agli impianti siti nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) e nei Comuni di Lentini (SR) e Catania.

Rif. PEC del 28/11/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (prot. ARPA ST Catania n. 76327 del 29/11/2016).

PEC (anticipata via fax)
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Servizi di Pubblica Utilità
Dirigente Generale
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
PALERMO

e, p.c.

PEC
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Città Metropolitana di Catania
II Dipartimento – 4° Servizio
TREMESTIERI ETNEO (CT)

PEC
protocollo@pec.aspct.it

ASP Catania
Igiene e Sanità Pubblica
S. GREGORIO DI CATANIA (CT)

Con riferimento all'oggetto, si premette che l'Ordinanza 5/rif del 7 giugno 2016 è stata emanata a seguito delle prescrizioni per la concessione dell'intesa ex art. 191, comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. impartite dal MATTM con la nota prot. n. 8495 del 31/05/2016 e che nel contesto di tali prescrizioni, al punto 3.2 lett. a) della citata nota del MATTM è prevista la possibilità " *in via transitoria e per la durata massima dell'ordinanza sulla quale è stata concessa l'intesa, destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo trattamento di bio-stabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni*".

Con successiva nota prot. n. 15784 del 26/10/2016 del MATTM viene chiarito che ai fini della valutazione ed accertamento della *consistenza* della riduzione dell'attività biologica della frazione biodegradabile ottenuta da separazione secco – umido di RSU indifferenziati prima dell'ammissione di tale frazione in discarica, " *... tale requisito, nell'ambito del regime straordinario derivante dall'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 5/Rif è interpretato dalla stessa nel senso di ritenere soddisfacente una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50% (art. 5, comma 6)*".

All'atto della redazione del presente parere non è noto agli scriventi se sia stato già richiesto al MATTM un nuovo atto di assenso ai fini di una reitera degli effetti dell'Ordinanza 5/rif, se lo stesso sia stato ottenuto e, in tal caso, quali siano le prescrizioni e le condizioni dettate al riguardo.



Ciò premesso è necessario chiarire che, in ogni caso, visti gli esiti degli accertamenti della "sperimentazione" a suo tempo condotta relativamente alla ulteriore riduzione a 12 giorni del ciclo di biostabilizzazione, i quali hanno dimostrato l'impossibilità di pervenire ad una riduzione del valore dell'IRDP del 50% rispetto a quello del rifiuto "fresco", è da escludere totalmente la possibilità di un ulteriore ricorso a tale tempistica di trattamento e pertanto le parti dell'Ordinanza che facevano riferimento ad un trattamento di 12 giorni dovranno essere eliminate.

Per quanto riguarda la previsione di trattamento di biostabilizzazione a 15 giorni nell'arco temporale di vigenza della Ordinanza 5/rif, fermo restando l'obbligo di abbattimento del 50% del valore di IRDP, occorre rilevare che tale condizione, pur consentendo un abbattimento dell'attività biologica del rifiuto, da considerare accettabile per quanto sopra premesso, rappresenta comunque una deroga alla norma che disciplina i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Infatti è opportuno considerare che, dati i valori di IRDP che caratterizzano la frazione umida di sottovaglio derivante da RSU indifferenziato, i quali si attestano, almeno per l'esperienza del territorio di competenza, nell'intorno di 5000-6000 mg O₂kg⁻¹SVh⁻¹, ne consegue che, anche rispettando il criterio fissato dal MATTM di abbattimento, dopo 15 giorni di trattamento, del 50% del valore di IRDP, il risultato finale è sicuramente ben al di sopra del valore fissato nel contesto del D. M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.

Relativamente agli esiti delle prove condotte per la determinazione dell'IRDP su campioni di rifiuto da sottoporre a ciclo di biostabilizzazione prelevati, rispettivamente all'inizio del trattamento (tempo 0) e dopo 15 giorni, prelevati dalla ST ARPA di Catania in contraddittorio con la Sicula Trasporti nelle date 25/10/2016 (tempo 0) e 10/11/2016 (a 15 giorni), si comunica che sono già disponibili i rapporti di prova dei campioni analizzati "in autocontrollo" da parte del Gestore, mentre relativamente ai campioni inviati presso ARPA Emilia Romagna (ARPAE), in atto è disponibile unicamente il rapporto di prova relativo al primo campione (tempo 0). Dalla valutazione dei dati emerge la piena sovrapposibilità dei valori di IRDP a tempo 0 determinati dal laboratorio di parte, che da ARPAE; inoltre deve essere segnalato che il valore di IRDP misurato a 15 giorni dal Laboratorio di parte (CADA snc) presenta un abbattimento superiore al 50% e pertanto conforme ai dettami della Ordinanza 5/rif fino ad oggi vigente.

Per quanto riguarda la Ditta Oikos S.p.A., si dà atto che in virtù del D.D.G. n. 1442 del 05/10/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di fatto già a partire dal corrente mese di novembre è attiva la modifica dei criteri gestionali dei rifiuti non pericolosi provenienti dall'impianto di pretrattamento/ selezione di contrada Tiriti, in base ai quali la frazione umida di sottovaglio, inviata per il trattamento di biostabilizzazione presso l'impianto di contrada Codavolpe di pertinenza della Sicula Trasporti, una volta completato il ciclo di trattamento, non viene riavviato presso la discarica di contrada Valanghe d'Inverno, bensì resta in carico, per lo smaltimento finale, alla Sicula Trasporti. Come già espresso in sede di Conferenza di Servizi del 28/09/2016 concernente la specifica questione, tale soluzione può contribuire ad attenuare gli impatti sulle matrici ambientali generati dall'esercizio degli impianti di pertinenza della Oikos e, di conseguenza, ne può derivare un alleggerimento delle criticità precedentemente manifestatesi.



Per quanto sopra esposto, fatte salve eventuali diverse prescrizioni dettate dal MATTM nel contesto di un nuovo possibile atto di assenso alla reiterazione degli effetti dell'Ordinanza 5/rif o alla emanazione di una nuova Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , si ritiene di poter confermare il parere a suo tempo espresso con nota prot. n. 36276 del 06/06/2016, ad esclusione della parte nella quale si fa riferimento alla riduzione a 12 giorni della durata del processo, fatte altresì salve le prescrizioni dettate nel contesto dei precedenti pareri rilasciati dalla Struttura Territoriale ARPA di Catania richiamati nelle premesse dell'Ordinanza 5/rif, qui omessi per brevità.

Inoltre, relativamente alla discarica C.da Valanghe d'Inverno si precisa che nelle more della definizione del ricorso pendente presso il CGA, la conferma del parere favorevole, si intende subordinata al rispetto delle volumetrie previste nel Progetto di chiusura anticipata - versione aprile 2015 in merito al quale, tuttavia, si evidenzia che per quanto a conoscenza di questa Agenzia non risulta essere stato riavviato l'iter amministrativo di approvazione in via ordinaria.

Per quanto riguarda, infine, l'impianto di biostabilizzazione della ditta Sicula Trasporti S.r.l., si precisa che il parere si intende favorevole a condizione che nel contesto della preventivata reiterazione degli effetti della citata Ordinanza 5/rif venga chiarito se l'impianto potrà operare anche in deroga alla potenzialità di trattamento annua autorizzata con il DRS 1004/2009, qualora nel corso di vigenza della futura Ordinanza venga raggiunto il valore di 315.000 ton/anno.

In merito al parere di cui alla nota prot. n. 1374/Ri.Bo del 27/05/2016 del Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa, espresso congiuntamente alla Struttura Territoriale ARPA di Siracusa, inerente le modalità di collaudo del bacino di discarica denominato "B", di cui al decreto AIA n. 649/2012, si rappresenta che allo stato attuale la reitera del citato parere è da ritenersi non più necessaria, in quanto la procedura di collaudo è stata ultimata nel mese di giugno del corrente anno, come da verbale già trasmesso a codesto Dipartimento.


Il RUO AERCA di Siracusa

(dott. Vincenzo Liuzzo)

Il Direttore f.f. della Struttura Territoriale di Catania
(dott. Roberto Grimaldi)



Il Direttore della Struttura Territoriale di Siracusa
(dott. Gaetano Valastro)



Pec: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

Oggetto: Disposizione attuativa 91 del 28.11.2016 – Richiesta parere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per il reiterno degli effetti degli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza 5/Rif. del 7 giugno 2016

Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti
O.P. n. 5/RIF del 9 giugno 2016
ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

ARPA - Direzione generale
ST1

Si riscontra la nota del 28.11.2016 – disposizione attuativa n. 91 del 28 novembre 2016 pervenuta via pec alle 18.46 dello stesso giorno, con la quale si richiede un parere tecnico ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/06 per reiterno degli effetti degli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza 5/Rif. del 7 giugno 2016 sugli impianti gestiti da AMA e da RAP.

Relativamente all'articolo 8 dell'Ordinanza 5/Rif. risulta agli atti di questa struttura che la fase di stabilizzazione della frazione di sottovaglio effettuata presso la discarica di Balza di Cetta (Castellana Sicula), di norma prevede un tempo minimo di 400 ore (pari a circa 17 giorni) ed è pertanto in linea con le disposizioni impartite nell'Ordinanza.

Non è stato pertanto necessario ridurre i tempi della biostabilizzazione, per sofferire all'aumento della potenzialità da 70 a 100t/die di rifiuto. Comunque dai pochi dati in ns. possesso non risulta mai essere stato raggiunto il valore di IRDP di 1000mgO2/kgSVh.

Relativamente all'articolo 9 dell'Ordinanza 5/Rif., nonostante i tempi dedicati alla biostabilizzazione del rifiuto, da parte di RAP, siano anche in questo caso di gran lunga superiori ai 15 giorni, i dati in nostro possesso non certificano mai il raggiungimento del valore di IRDP di 1000mgO2/kgSVh.

Pertanto limitatamente ai risultati raggiunti in queste condizioni, si esprime parere non favorevole al reiterno (tal quale) delle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 dell'Ordinanza 5/Rif.



Il Direttore F.F.
Dott. Giovanni Abbate



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita C.D.C. 11101029090
Via Carmelo Onorato n. 6 - 90129 PALERMO TEL. 091 7033563 - FAX 091 7033561
E mail: uoc.siav@asppalermo.org
Posta certificata: uoc.siav@asppa.it

Prot. n. 2905

Palermo, 30-11-2016

Rif prot.

U.O. Lavorazioni Insalubri

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO : Ordinanza ex art 191.D.lgs 152/2006 al fine della reiteratione degli effetti degli artt.8 e 9 dell'Ordinanza Presidenziale 5/rif. del 7/6/2016 limitatamente agli impianti siti nel Comune di Castellana Sicula e nel comune di Palermo- Parere igienico sanitario

In riferimento alla richiesta di parere tecnico-sanitario ai sensi dell'art.191 D.lgs 152/06 relativa all'Ordinanza in oggetto pervenuta alla scrivente U.O.C. in data odierna ;

vista la nota della RAP prot.001-0038729 del 29 11 2016 ;

al fine di evitare il determinarsi di gravi disfunzioni nel servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli ambiti territoriali di riferimento delle società Alte Madonie Ambiente e RAP, si ritiene che non sussistano elementi ostativi dal punto di vista igienico sanitario alla emissione dell'Ordinanza in argomento, ferme restando le prescrizioni impartite nel provvedimento 5/rif del 7/6/2016 agli artt.8 e 9 e fatte salve le valutazioni tecniche di competenza dell'ARPA.

Tenuto conto che l'incremento del quantitativo dei r.s.u. abbancati nella VI vasca della discarica di Bellolampo, disposto nel corso degli ultimi mesi e destinato a protrarsi in conseguenza della reiterazione di che trattasi, comporta un più rapido esaurimento dei volumi residui, si rende essenziale ed urgente l'adozione di misure strategiche volte a fornire efficaci soluzioni al problema dello smaltimento dei rifiuti, nel pieno rispetto delle esigenze di carattere ambientale e di tutela della salute della collettività.

Il Responsabile
U.O. Lavorazioni Insalubri
(Dott. Rosalba Lo Giudice)

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Piricò)



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

U.O. Assistenza – Informazione-Formazione- Educazione alla sicurezza sul lavoro

Servizio Igiene Ambienti di Vita

Prot. n.° 121754/SP del

30 MAR 2016

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7- Autorizzazioni
Viale Campania, 36
90144 PALERMO

Oggetto: Richiesta parere ex art.191 del D.Lgs.n. 152/2006 al fine di reiterare gli effetti degli articoli 6-7 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 07.06.2016 limitatamente agli impianti siti nel comune di Motta S. Anastasia (CT) e nei comuni di Lentini (SR) e Catania.

In riscontro alla nota di cui sopra, si esprime il seguente parere di competenza sotto il profilo della tutela della salute pubblica e dei lavoratori:

Visti gli esiti degli esami analitici strumentali ed olfattometrici effettuati sulla matrice ambientale aria dall'ARPA nel periodo giugno –luglio del corrente anno (a seguito di continue e numerose segnalazioni degli agglomerati urbani dei due comuni di odori sgradevoli percepiti nell'aria) riportanti il superamento dei valori soglia di alcuni composti in particolare "metano" e "mercaptani" (i secondi più incriminati all'origine degli odori nauseabondi) oltre ad altri inquinanti atmosferici pericolosi per la salute quali benzene, e altri solventi tossici;

questo Ufficio è favorevole al conferimento in discarica di C.da Valanghe d'Inverno gestito dalla OI-KOS, della sola ed esclusiva frazione secca di rifiuti, così come proposto nella conferenza di Servizi del 28 settembre 2016 tenutasi presso la sede di codesto Assessorato e non più di frazione umida responsabile delle emissioni odorigene succitate.

In alternativa potranno essere adattate altre eventuali soluzioni che potranno essere proposte a condizione di garantire comunque elevati sistemi di contenimento ed abbattimento delle emissioni odorigene nocive alla salute pubblica.

Rimane l'obbligo di garantire l'efficienza dei presidi degli impianti ed in particolare modo i sistemi di captazione ed estrazione del percolato, il contenimento delle emissioni dei biogas, la protezione dell'inquinamento del suolo e delle falde acquifere e dell'osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro specifiche per l'attività svolta.

Il Dirigente Medico
Serv. Prev. e Sic. Amb. Lavoro
(Dr. Domenico Scuderi)

Il Responsabile U.O. Igiene Ambientale
(Dr. R. Sgiacca)

Il Direttore
Serv. Prev. e Sic. Amb. Lavoro
Dott. Rosario Di Stefano

